

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

(1999/C 342 E/04)

COM(1999) 428 def. — 1999/0182(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1577/96 ⁽¹⁾ ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella;
- (2) considerando che le colture oggetto della presente misura hanno sbocchi differenti (alimentazione animale per le vecce, alimentazione umana per lenticchie e ceci); che il sistema di superficie massima applicato congiuntamente a tali colture non ha sinora permesso un controllo adeguato dell'evoluzione delle superfici, segnatamente a causa dell'espansione delle vecce a partire dall'inizio dell'applicazione del regime; che è pertanto opportuno suddividere la superficie massima garantita ai fini di un migliore orientamento della produzione di legumi a granella nell'Unione europea;
- (3) considerando che, ai fini dell'applicazione del regime, è opportuno sostituire il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1577/96 è modificato come segue.

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2 del presente articolo, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

2. Le superfici massime garantite sono fissate a 160 000 ettari per le lenticchie e i ceci e a 240 000 ettari per le vecce. Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento.»

2. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽²⁾. Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).